

# Rassegna del 30/01/2017

---

## DIRITTO D'AUTORE - INFORMATIVA AGLI ABBONATI

Prima Comunicazione


Rassegna stampa, la prima sentenza

Cazzola  
Claudio

1

Dir. Resp.: Umberto Brunetti

## Rassegna stampa, la prima sentenza



Da sinistra: Maurizio Costa, presidente della Fieg; Fabrizio Carotti, direttore generale della Fieg e amministratore unico di Promopress 2000; Massimo Scambelluri, presidente di Data Stampa.



L'annosa controversia sulle rassegne stampa e la tutela del diritto d'autore vede un primo, ma non definitivo, punto fermo con la sentenza della nona sezione del Tribunale civile di Roma, presieduta da Tommaso Marvasi, depositata il 18 gennaio scorso. Il tribunale ha stabilito che Data Stampa ed Eco della Stampa hanno diritto di riprodurre sulle loro rassegne articoli, informazioni e notizie già pubblicati su giornali e periodici, ma ha aggiunto che queste rassegne devono essere indirizzate al singolo cliente, non al pubblico in generale, poiché altrimenti entrerebbero in concorrenza con l'attività degli editori. La sentenza è stata accolta con soddisfazione da Data Stampa, "perché porta finalmente chiarezza in un terreno nel quale finora ha regnato la confusione", come ha dichiarato Massimo Scambelluri, presidente della società. "Siamo sempre stati disponibili alla corresponsione di un equo compenso, purché a favore della totalità degli editori e non solo di alcuni; il tutto in un quadro normativo fatto di regole certe e rispettose delle legittime esigenze di tutti gli operatori del settore, e non imposte da un unico operatore, peraltro, in maniera unilaterale".

Soddisfatta, ma solo parzialmente, la Fieg, che ha

deciso di ricorrere in appello. "Vediamo riconosciuto il principio che la rassegna stampa può essere liberamente realizzata solo se finalizzata al soddisfacimento di uno specifico bisogno individuale, limitata all'argomento che interessa il singolo cliente e comunicata esclusivamente a esso. Tutte le diverse forme di rassegna stampa, ancora oggi poste in essere, non sono lecite se non autorizzate dagli editori", afferma un comunicato della Federazione degli editori di giornali. "Avremmo preferito una decisione più omogenea, che affermasse senza riserve il diritto degli editori a essere remunerati per l'utilizzo da parte di terzi degli articoli di giornale, e per questo motivo appelleremo la sentenza nella parte a nostro avviso manchevole".

Un altro motivo di soddisfazione per la Fieg è il fatto che la sentenza ha riconosciuto che Promopress può agire in rappresentanza degli editori che le hanno conferito il mandato per la tutela dei diritti di utilizzazione economica degli articoli di giornale.

La vicenda era nata infatti proprio in seguito alla costituzione, nel luglio 2012, di Promopress, il consorzio promosso dalla Fieg con il compito di agire in nome e per conto

degli editori per far valere i propri diritti e riscuotere un compenso per l'utilizzo degli articoli nelle rassegne stampa.

Diverse clipping company - come Mimesi, Press Today, Selpress, Telpress Italia e altre - hanno accettato di sottoscrivere il contratto di licenza proposto da Promopress; altre invece, come Data Stampa ed Eco della Stampa si sono rifiutate. Dopo mesi di trattative per arrivare a una composizione amichevole della vertenza, anche con la mediazione del governo, nel dicembre 2013 la Fieg e Promopress (in rappresentanza dei 63 editori associati) hanno citato in giudizio le due società, accusandole di utilizzo indebito di contenuti protetti dal diritto d'autore. DataStampa ed Eco della Stampa hanno risposto denunciando a loro volta gli editori per turbativa del mercato e pubblicità denigratoria nei loro confronti.

Riunite le due cause civili, il Tribunale di Roma ha ora emesso la sua sentenza, nella quale si evidenzia il fatto che quella di rassegna stampa è un'attività con caratteristiche precise, esercitata da anni in assenza di una legge specifica. Un invito implicito al legislatore affinché ponga finalmente rimedio a questa lacuna.

**Claudio Cazzola**